

**Convenzione per l'organizzazione e il funzionamento  
dell'educazione musicale nelle scuole elementari**  
(del 27 giugno 1994)

I Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Sorengo e Vernate, rappresentati dai rispettivi Municipi, il Consorzio scolastico Croglio-Monteggio, rappresentato dalla propria Delegazione, richiamati l'art. 193 della Legge organica comunale, l'art. 9 del Regolamento della Legge sul consorzio dei comuni, gli art. 106 e 107 della Legge della scuola del 29 maggio 1958 e l'art. 99 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, addivengono alla seguente convenzione:

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente convenzione regola ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari. **Campo d'applicazione**

<sup>2</sup>A tale scopo gli enti convenzionati costituiscono un comprensorio.

**Art. 2** Il comune di Agno assume la funzione di sede del comprensorio. **Sede**

**Art. 3** Alla sede spettano i seguenti compiti: **Compiti della sede**

- a. pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b. procedere alla nomina o all'incarico del/della docente di educazione musicale (in seguito docente) sulla base del preavviso della Commissione scolastica e della graduatoria dell'ispettore di circondario;
- c. svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego del/della docente;
- d. provvedere al riparto della spesa tra i Comuni/Consorzio convenzionati.

**Art. 4** <sup>1</sup>L'assunzione del/della docente può avvenire per nomina a tempo pieno o parziale, per incarico a tempo pieno o parziale, per nomina a tempo pieno con completazione di orario sotto forma di incarico. **Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego**

<sup>2</sup>In caso di nomina il contratto con il/la docente nominato/a s'intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio dell'anno di scadenza non viene notificata all'interessato/a regolare disdetta motivata conformemente ai disposti dell'art. 13 cpv. 3 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

<sup>3</sup>I Comuni/Consorzio convenzionati si impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno di scadenza generale dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

**Riparto delle  
spese**

**Art. 5** <sup>1</sup>La sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali e delle indennità di trasferta del/della docente e procede al riparto delle spese fra i Comuni/Consorzio del comprensorio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dal/dalla docente nei singoli Comuni/Consorzio.

<sup>2</sup>Il conteggio è trasmesso ai Comuni/Consorzio convenzionati entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettorato scolastico di circondario.

**Compiti dei  
singoli  
Comuni/Consorzio**

**Art. 6** Ai singoli Comuni/Consorzio convenzionati spettano i seguenti compiti:

- a. vigilare sull'attività del/della docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b. fornire il materiale necessario per l'insegnamento.

**Sede di servizio**

**Art. 7** La sede di servizio del/della docente è quella in cui svolge il maggior numero di lezioni settimanali.

**Indennità di  
trasferta**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le indennità di trasferta del/della docente sono calcolate in base al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato.

<sup>2</sup>La distinta delle trasferte è inviata mensilmente dal/dalla docente alla sede per il tramite dell'ispettore scolastico.

<sup>3</sup>Le spese di trasferta sono ripartite tra le parti convenzionate secondo la stessa chiave di riparto delle spese salariali.

**Termini di disdetta  
a. in caso di  
incarico**

**Art. 9** In caso di incarico del/della docente la presente convenzione può essere disdetta da ognuna delle parti entro il 30 aprile di ogni anno; diversamente essa è ritenuta tacitamente rinnovata.

**b. in caso di  
nomina**

**Art. 10** <sup>1</sup>In caso di nomina del/della docente la presente convenzione può essere disdetta, da uno o più enti convenzionati, soltanto nell'anno di scadenza generale del contratto di nomina, con notifica agli altri Comuni/Consorzio entro il 30 aprile dell'anno precedente.

<sup>2</sup>Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.

<sup>3</sup>La disdetta della convenzione da parte di uno o più Comuni/Consorzio nel corso del periodo di nomina comporterà, per i Comuni/Consorzio uscenti dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento del/della docente in proporzione al numero di U.D. ivi svolte.

**Art. 11** La presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 1993/94. **Entrata in vigore**

La presente convenzione annulla e sostituisce quelle adottate dai legislativi dei Comuni/Consorzio convenzionati, secondo quanto indicato dalla risoluzione dipartimentale del 27 giugno 1994.